

**LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1952, N. 44**

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali  
per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto  
(5° provvedimento)<sup>1</sup>**

**Articolo unico**

I Comuni sottoindicati sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, per garantire il pareggio nei rispettivi bilanci, le supercontribuzioni sui limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi, per ognuno indicate:

**BLEGGIO SUPERIORE:**

il 100% su tutte le voci della tariffa delle imposte consumo;  
il 500% sulla sovrimposta terreni.

**MERANO:**

il 100% su tutte le voci della tariffa ordinario delle imposte di consumo;  
il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;  
il 100% sulla sovrimposta terreni;  
il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;  
il 100% sulle seguenti imposte comunali: cani, domestici, biliardi, patente, macchine da caffè, licenza insegne, occupazione spazi ed aree, valore locativo e bestiame.

**ROVERETO:**

il 100% sulla sovrimposta terreni;  
il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

---

<sup>1</sup> In B.U. 20 dicembre 1952, n. 28.

---

---

il 100% sull'imposta di consumo carni fresche provenienti da bestie macellate in altri comuni;  
il 75% sull'imposta consumo bevande vinose;  
il 25% su tutte le altre voci della tariffa imposte di consumo;  
il 66% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;  
il 40% su tutte le altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia.

**TRENTO:**

il 100% sulla sovrimposta terreni;  
il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;  
il 75% sulle bevande vinose;  
il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;  
il 900% sull'imposta di consumo sui materiali da costruzione, dovuta in abbonamento obbligatorio.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

